



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX Direzione
*Programmazione Finanziaria, Risorse
Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione contratto integrativo decentrato per la distribuzione del Fondo delle Risorse decentrate anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 05/12/2022 con deliberazione n. 234

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

-
- SI

Li 05/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data 05/12/2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data 05/12/2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il **Responsabile della IX Direzione** propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: «**Approvazione contratto integrativo decentrato per la distribuzione del Fondo delle Risorse decentrate anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione**».

PREMESSO CHE:

- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
- in data 16/11/2022 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, i cui effetti decorrono dal 17/11/2022 (art. 2 - comma 2);

ATTESO che i commi 3 e 3-bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 295 del 7.12.2021, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto;

DATO ATTO CHE: che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 79 e 80 del nuovo CCNL, Funzioni locali del 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, come certificate, in data 13.07.2018 ed ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75, dal Collegio dei Revisori nell'importo di € 487.554,79;
- **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione nel Fondo risorse decentrate;

ATTESO che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 78 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

RICHIAMATO:

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell'Ente in ordine alla costituzione del fondo *de quo*;
- la certificazione sulla costituzione del fondo resa dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

VISTO il *Contratto Integrativo Decentrato* per l'anno 2022 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato «A»);

VISTA:

- la certificazione dell'Organo di Revisione del 26.09.2022 con la quale il Collegio dei Revisori ha certificato il Fondo Risorse decentrate relativo all'anno 2022;
- la Relazione tecnico-finanziaria del Responsabile della IX Direzione del 12.09.2022
- la Determinazione del Responsabile della IX Direzione n. 170 del 14.09.2022;

VISTO il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del D. L. n° 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

APPURATO che il Comune di Castelvetrano trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

DATO ATTO CHE:

- il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e variabili quest'ultime quantificate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 79, comma 4, del CCNL del 16.11.2022 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;
- che nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di provvedere all'approvazione del *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo* per l'annualità 2022 dando atto che lo stesso rispetta le linee di indirizzo di questa Civica Amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 165/2001;
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- il vigente «*Regolamento degli Uffici e dei Servizi*»;
- il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- il vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE

alla Giunta Comunale

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;

APPROVARE, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D. L.gs 165/2001, il *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo* per l'annualità 2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2022 rispetta le linee di indirizzo di questa Civica Amministrazione ed è conforme alle disposizioni del nuovo CCNL - Funzioni Locali - triennio 2019-2021 del 16.11.2022;

AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, giusta delibera di G.M. n° 295 del 7.12.2021, alla sottoscrizione del C.C.D.I., per l'annualità 2022;

DARE ATTO che il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e variabili quest'ultime quantificate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 79, comma 4, del CCNL del 16.11.2022 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

DARE ATTO che la sottoscrizione, senza modifiche ed integrazioni, del contratto decentrato integrativo in oggetto da parte delle parti convenute in sede di Delegazione trattante costituisce approvazione definitiva dello stesso;

DARE ATTO CHE:

- nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;
- il fondo 2022 rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75 e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle R.S.U., alle OO.SS, all'ARAN e ai messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;

PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to *Andrea Antonino Di Como*



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 234 del 05/12/2022

OGGETTO: Approvazione contratto integrativo decentrato per la distribuzione del Fondo delle Risorse decentrate anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 16:10 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Calamia Luigi	Assessore		X
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale *Dott. Giuseppe Palmeri* presente presso la sede comunale;

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
- in data 16/11/2022 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, i cui effetti decorrono dal 17/11/2022 (*art. 2 - comma 2*);

ATTESO che i commi 3 e 3-bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 295 del 7.12.2021, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto;

DATO ATTO CHE: che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 79 e 80 del nuovo CCNL, Funzioni locali del 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:

- *RISORSE STABILI*, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, come certificate, in data 13.07.2018 ed ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, dal Collegio dei Revisori nell'importo di € 487.554,79;
- *RISORSE VARIABILI*, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione nel Fondo risorse decentrate;

ATTESO che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 78 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

RICHIAMATO:

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell'Ente in ordine alla costituzione del fondo *de quo*;
- la certificazione sulla costituzione del fondo resa dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

VISTO il *Contratto Integrativo Decentrato* per l'anno 2022 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato «A»);

VISTA:

- la certificazione dell'Organo di Revisione del 26.09.2022 con la quale il Collegio dei Revisori ha certificato il Fondo Risorse decentrate relativo all'anno 2022;
- la Relazione tecnico-finanziaria del Responsabile della IX Direzione del 12.09.2022
- la Determinazione del Responsabile della IX Direzione n. 170 del 14.09.2022;

VISTO il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del D. L. n° 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

APPURATO che il Comune di Castelvetrano trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

DATO ATTO CHE:

- il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e variabili quest'ultime quantificate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 79, comma 4, del CCNL del 16.11.2022 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;
- che nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di provvedere all'approvazione del *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo* per l'annualità 2022 dando atto che lo stesso rispetta le linee di indirizzo di questa Civica Amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 165/2001;
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- il vigente «*Regolamento degli Uffici e dei Servizi*»;
- il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- il vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

APPROVARE, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs 165/2001, il *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo* per l'annualità 2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2022 rispetta le linee di indirizzo di questa Civica Amministrazione ed è conforme alle disposizioni del nuovo CCNL - Funzioni Locali - triennio 2019-2021 del 16.11.2022;

AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, giusta delibera di G.M. n° 295 del 7.12.2021, alla sottoscrizione del C.C.D.I., per l'annualità 2022;

DARE ATTO che il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e variabili quest'ultime quantificate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 79, comma 4, del CCNL del 16.11.2022 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere

stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

DARE ATTO che la sottoscrizione, senza modifiche ed integrazioni, del contratto decentrato integrativo in oggetto da parte delle parti convenute in sede di Delegazione trattante costituisce approvazione definitiva dello stesso;

DARE ATTO CHE:

- nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;
- il fondo 2022 rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75 e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle R.S.U., alle OO.SS, all'ARAN e ai messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;

PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Grazia Zizzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Palmeri

<p><i>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</i></p> <p>ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 05/12/2022</p> <p><i>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</i></p> <p>F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p><i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i></p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i></p> <p>_____</p>



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso i locali comunali ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1/4/1999:

Per la PARTE PUBBLICA (giusta delibera della Giunta Municipale n. 295 del 7.12.2021)

Il Presidente -

Il Responsabile della Direzione

Il Responsabile della Direzione

Il Responsabile della Direzione

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER L'ANNO 2022

Art. 1 – Campo di applicazione, tempi e durata

Il presente contratto decentrato integrativo economico si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendente del Comune di Castelvetro.

Esso concerne la parte economica relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto decentrato integrativo di lavoro (CCDI 2022) viene stipulato ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, applicando gli istituti di natura economica e normativa previsti nello stesso CCNL 21/05/2018,

Il presente accordo decentrato disciplina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse economiche di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 ai fini della sua erogazione, attraverso i trattamenti economici accessori di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, destinati all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane;

Art. 3 - Fondo per lavoro straordinario

Art. 14 CCNL 1/4/99

Le parti si danno atto che il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, comma 4, nella misura di **€ 29.156,05**.

Tale fondo non è soggetto a contrattazione, ma viene riportato al solo fine espositivo.

Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze del personale non prevedibili ed improvvise e, pertanto, previa autorizzazione motivata del capo settore.

Le liquidazioni e il relativo pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuati con provvedimenti dirigenziali, previa autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e relativa copertura finanziaria.

**Art.4 - Fondo delle risorse stabili, certe e continue,
costituito ai sensi dell'art. 67, c. 1 del CCNL 21/05/2018**

Le parti prendono atto della costituzione del fondo art. 67, c.1,(decurtato in quota fissa, con cadenza annuale, a seguito dell'esito dell'ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l'impegno dell'amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio) come riportato nelle seguenti **TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)** e **TABELLA n° 2 (fondo disponibile)**

Tab. 1 fondo risorse decentrate personale comparto Funzioni Locali -			
ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018			
RISORSE STABILI			
comma 1	note		2022
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE		487.554,79
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE		131.989,84
Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA			46.939,20
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016		9.651,20
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL	5.562,38
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;			13.630,24

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;			
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;			
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			

TOTALE RISORSE STABILI	337.469,57
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	15.213,58
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	322.255,99
TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA	308.625,75
DIFFERENZA RISPETTO AL 2017	13.630,24
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022	323.839,33

comma 3 - RISORSE VARIABILI			
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:			
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	Art. 113 D. Lgs 50/2016	120.000,00
	oltre fondo	Art. 9 D.L. 90/2014	30.000,00
	oltre fondo		
	oltre fondo		
	oltre fondo		

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
		TOTALE RISORSE VARIABILI	150.000,00

RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022	323.839,33
RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2022	150.000,00
TOTALE FONDO 2022	473.839,33

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro **131.989,84**.

Il Fondo 2022 si quantifica in € 323.839,33 per risorse stabili cui vengono decurtati gli oneri finalizzati al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € **212.236,64**;

Il Fondo 2022 si quantifica in € 150.000,00 per risorse variabili in ossequio all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente

sulla base delle stesse disposizioni. Nello specifico tali risorse finanziano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 ed i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

La risorse fisse vengono destinate alla remunerazione delle spettanze del personale in servizio nell'ente.

TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE - anno 2022

FONDO INIZIALE	€ 323.839,33	
Somme da prelevare dal fondo	€ 35.348,04	Indennità di comparto,
	€ 76.254,65	Progressioni orizzontali
Totale somme decurtate	€ 111.602,69	
TOTALE FONDO ART. 67	€ 212.236,64	

Art. 5 - Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
Art. 68 CCNL 21.05.2018

Le risorse disponibili del FONDO art. 67 costituito per l'anno 2022 (**Tab. 2 - € 212.236,64**) sono finalizzate – ai sensi dell'art. 68 del ccnl 21.05.2018, alla remunerazione dei compensi, aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo e destinate al personale in servizio.

TAB. 3 – Fondi accessori costituiti ai sensi dell'art. 68, c. 2 CCNL 21/05/2018,

<u>Fondo costituito</u>	€ 212.236,64
Indennità ufficiali di Stato civile	1.050,00
Fondo per indennità di turno, ordinario festivo, reperibilità e Festività infrasettimanali	140.000,00
Indennità per specifiche responsabilità del personale.	50.000,00
Indennità condizioni di lavoro	21.186,64
TOTALE	212.236,64

Art. 6 - Fondo per indennità fisse e variabili

Il fondo è costituito nella somma complessiva di € 212.236,64 per indennità fisse come riportate nella Tab. 3 e per € 150.000,0 per risorse variabili di cui all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018.

L'erogazione dei compensi ed indennità, di natura fissa e variabile, sopra previsti, avviene con provvedimento dirigenziale, con allegati prospetti riepilogativi dei servizi prestati, a firma del responsabile di settore e previa verifica delle presenze.

I Responsabili di settore, provvedono a segnalare, tempestivamente, all'ufficio personale, eventuali situazioni riguardanti il personale assegnato, per le quali sono venuti meno i presupposti per l'attribuzione delle indennità sopra indicate.

Art. 7 Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente contratto decentrato integrativo costituisce approvazione definitiva dello stesso.

I rappresentanti la PARTE PUBBLICA:

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

Il segretario verbalizzante:



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE UMANE,
GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 14.09.2022

OGGETTO: Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione “Fondo delle risorse decentrate 2022” .

N° Ord	<i>TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI</i>	DATA	
1	SINDACO	on-line	
2	SEGRETARIO GENERALE	on-line	
2	ALBO PRETORIO ON LINE	on-line	
3	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	on-line	
4	OO. SS. - R.S.U. - P.O.	on-line	

Assunto Impegni n°

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n°

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;

La modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018, come di seguito precisato in dettaglio:

- Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
- Art. 67, comma 2 - risorse stabili Oltre a comprendere l'importo unico consolidato di cui al comma 1, sono quelle risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità e possono essere incluse o escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017. Hanno natura obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro;
- Art. 67, comma 3 - risorse variabili sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall'amministrazione con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";
- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23, comma 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

• il D.M. del 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, ha stabilito che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Che, anche per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la certificazione dell'Organo di Revisione in data 13.07.2018 con la quale il Collegio ha certificato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75, l'importo delle risorse stabili del fondo nell'importo di € 487.554,79;

Visto il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

Appurato che il Comune di Castelvetro trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Dato atto che il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e da risorse variabili finanziate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

Dato atto che nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

Visto l'allegato "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Che la quantificazione del "Fondo risorse decentrate 2022", così come determinata nell'allegato "A" sopracitato, risulta essere la seguente:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2022: € 323.839,33;

- Risorse variabili utilizzabili nel 2022: € 150.000,00 ;

TOTALE FONDO 2022 € 473.839,33;

Dato atto che il Fondo de quo è al netto dell'importo individuato per le Posizioni organizzative pari ad € 131.989,84;

Dato atto che sulla costituzione del Fondo de quo sarà richiesta la certificazione degli oneri al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. n°174/2012;

Visti:

- il D.Lgs n° 165/2001;

- il D.Lgs n°267/2000;

- l'art. 67 del CCNL Enti Locali 21.5.2018;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21.05.2018, il "Fondo delle risorse decentrate 2022" nelle seguenti risultanze finali:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2022: € 323.839,33;

- Risorse variabili utilizzabili nel 2022: € 150.000,00;

TOTALE FONDO 2022 € 473.839,33;

Di dare atto che la quantificazione delle sopradescritte risorse è meglio evidenziata nel documento allegato sub "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali;

Di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dell'Ente per la certificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., alle RSU aziendali, al Presidente della delegazione Trattante, nonché ai Responsabili di Direzione;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Personale", sottosezione "Contrattazione Integrativa".

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 14.09.2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, _____

ALLEGATO "A"



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER
L'ANNO 2022
QUANTIFICAZIONE RISORSE**

Costituzione fondo Lavoro Straordinario ex art.14 CCNL 1999 comparto Regioni e Autonomie Locali ed ex art. 39 CCNL del 14.09.2000 - Anno 2022

Il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, comma 4, nella misura di **€ 29.156,05**.

Costituzione Fondo ai sensi dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del CCNL 21/05/2018- Anno 2022

TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)

RISORSE STABILI	note	2022
<p>Comma 1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>	<p>IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE</p>	487.554,79
<p>A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</p>	<p>RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE</p>	131.989,84
<p>Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA</p>		46.939,20
<p>Comma 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:</p>		
<p>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;</p>	<p>finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016</p>	9.651,20
<p>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;</p>	<p>finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016</p>	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL
<p>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</p>		13.630,24
<p>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</p>		
<p>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</p>		

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			
		TOTALE RISORSE STABILI	337.469,57
		TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	15.213,58
		TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	322.255,99
		TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA	308.625,75
		DIFFERENZA RISPETTO AL 2017	13.630,24
		TOTALE RISORSE STABILI NEL 2022	323.839,33

Comma 3 - RISORSE VARIABILI

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:			
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	Art. 113 D. L.gs 50/2016	120.000,00
	oltre fondo	Art. 9 D.L. 90/2014	30.000,00
	oltre fondo		
	oltre fondo		
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
		TOTALE RISORSE VARIABILI	150.000,00

RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022	323.839,33
RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2022	150.000,00
TOTALE FONDO 2022	473.839,33

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro 131.989,84.

Il Fondo 2022 si quantifica in € 323.839,33 per risorse stabili cui vengono decurtati gli oneri necessari al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € 212.236,64;

TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE

FONDO INIZIALE	€ 323.839,33	
Somme da prelevare dal fondo	€ 35.348,04	Indennità di comparto
	€ 76.254,65	Progressioni orizzontali
Totale somme decurtate	€ 111.602,69	
Totale fondo utilizzabile ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	€ 212.236,64	

Il Fondo 2022 si quantifica in € 150.000,00 per risorse variabili in ossequio all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Nello specifico tali risorse finanziano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 ed i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como



Città di Castelvetro
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PER L'ANNO 2022**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/01, d'intesa con il Dipartimento della funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.

Il presente contratto decentrato è stato adottato ai sensi dell'art. 40-ter del D. Lgs 165/2001.

Modulo I

Data sottoscrizione ipotesi	
Periodo temporale di vigenza	L'accordo ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2022
Composizione Delegazione Trattante	Parte pubblica: ===== Responsabile IX Direzione, Segretario Generale e Responsabili di P.O. Parte sindacale: ===== Invitati alla trattativa Componenti della R.S.U.: CGIL CISL UIL CSA Per le OO.SS. CGIL CISL UIL CSA
Soggetti destinatari	Personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente, con esclusione dei titolari di P.O.

9

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di Controllo Interno alla Relazione Illustrativa (Collegio dei Revisori)	La certificazione è stata acquisita in data 26.09.2022 giusto verbale n. 28.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Piano degli obiettivi provvisori anno 2022 - delibera G.C. n. 162 dell'11.08.2022 ----- Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - delibera della G.C. n. 90 del 29.04.2022 ----- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2022, relativo al personale dipendente del Comune di Castelvetro, è finalizzata a consentire la gestione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2022.

L'ipotesi di contratto nello stabilire la destinazione delle risorse ha tenuto conto, per quanto riguarda la Delegazione trattante di Parte Pubblica, delle direttive impartite dalla Civica Amministrazione

Illustrazione dei contenuti dell'articolato contrattuale PARTE ECONOMICA :

• **Art. 1**

Oggetto ed ambito di applicazione del Contratto, a norma dei vigenti CC.CC.NN.LL. di comparto. *le risorse sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.*

In un quadro economico di generale contrazione delle risorse, di riduzione dei fondi e di blocco dei rinnovi contrattuali, le scelte negoziali dell'ente si sono orientate a mantenere il più possibile invariate quelle voci di utilizzo del fondo destinate a remunerare situazioni professionali, nel mantenimento degli standards di erogazione di alcuni servizi, già consolidati.

• **Art. 2**

Viene riportato, al solo fine espositivo, l'importo del fondo lavoro straordinario ammontante ad € 29.156,05.

Il compenso non è soggetto a contrattazione.

Il fondo è finalizzato a remunerare prestazioni di lavoro straordinario, volto a fronteggiare eventi e situazioni di carattere eccezionale e straordinario.

Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determinazione del Responsabile della IX Direzione n. 170 del 14.09.2022.

• **Art. 3**

Il fondo costituisce le risorse stabili, ovvero le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. Dette risorse sono decurtate in quota fissa, con cadenza annuale, a seguito dell'esito dell'ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l'impegno dell'amministrazione al

f

recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio come riportato nelle seguenti: **TABELLA n° 1** (*fondo iniziale lordo*) e **TABELLA n° 2** (*fondo disponibile*)

Esse sono definite in un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, e resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

• **Art. 4**

Il fondo netto utilizzabile viene destinato agli istituti aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo. Per ciascun istituto si riportano i riferimenti normativi e contrattuali, la tipologia dei soggetti destinatari, le modalità e i tempi di erogazione. Infine viene quantificata la spesa annuale riconducibile a ciascun istituto.

Gli istituti di che trattasi vengono di seguito illustrati:

1) indennità di turno. La predetta indennità è volta a compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro per il personale che si avvicenda in turni antimeridiani e pomeridiani per garantire un servizio continuativo di h. 12 consecutive. Le relative prestazioni in turno sono distribuite nell'arco del mese, e devono essere volte ad assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata degli stessi, attraverso una effettiva rotazione del personale.

2) indennità per lavoro festivo

Le relative indennità vengono destinate a remunerare la prestazione resa in giornata festiva, al fine di far fronte ad esigenze non differibili e riferite ai servizi ritenuti essenziali dell'Ente. Anch'essa è destinata a remunerare le prestazioni rese dal personale operaio, nonché del personale addetto al cimitero comunale e al servizio idrico.

3) indennità di reperibilità. E' destinata a remunerare il pronto intervento del personale, al fine di far fronte ad esigenze non differibili e riferite ai servizi essenziali dell'Ente ed al personale che opera in particolari condizioni di rischio e/o disagio. Essa è destinata più specificamente al personale del servizio idrico, al personale del cimitero, nonché al personale dello stato civile.

4) Indennità per specifiche responsabilità del personale.

Nessuna risorsa è stata destinata alle progressioni orizzontali.

Il Fondo 2022 si quantifica in € 150.000,00 per risorse variabili in ossequio all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Nello specifico tali risorse finanziano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 ed i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

Castelvetro, 05.12.2022



Il Presidente della Delegazione Trattante
Dott. Andrea Antonino Di Como

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali è quantificato nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili – unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004, relative all'anno 2017- art. 67 c.1 CCNL 21/05/2018	487.554,79
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett a)	9.651,20
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett b)	5.562,38
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett c)	13.630,24
Risorse variabili extra tetto	
Risorse variabili vincolate a specifiche disposizioni di legge - ex art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.5.2018	150.000,00
Risorse variabili nel tetto.	
A Dedurre :	
Risorse destinate nel 2017 alle P.O.	131.989,84
Trasferimento personale ATA	46.939,20
Sbilancio rispetto al 2017	13.630,24
Totale risorse	473.839,33

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse consolidate

La parte consolidata del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è quantificata in 487.554,79, alla quale vanno aggiunti:

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Descrizione	Importo
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett a)	9.651,20
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett b)	5.562,38
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett c)	13.630,24
TOTALE	28.843,82

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Descrizione	Importo

8

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI al lordo delle decurtazioni	516.398,61
---	-------------------

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Risorse derivanti da disposizioni di legge . CCNL 21/05/2018- art 67 c. 3 lett c):	150.000,00
Incentivi Codice appalti	120.000,00
Avvocatura	30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI	150.000,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	46.939,20
Risorse destinate nel 2017 alle P.O.	131.989,84
Sbilancio rispetto al 2017	13.630,24
Totale generale riduzioni	192.559,28

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	516.398,61
Risorse variabili	150.000,00
Totale fondo tendenziale	666.398,61
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	192.559,28
Totale decurtazioni fondo tendenziale	192.559,28
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	323.839,33
Risorse variabili	150.000,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	473.839,33

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo - Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal contratto somme per totali € **111.602,69** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	35.348,04
Progressioni orizzontali	76.254,65
Totale	111.602,69

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Totale risorse oggetto di contrattazione € **212.236,64** = (323.839,33 - 111.602,69)

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	111.602,69
Somme regolate dal contratto	212.236,64
Totale	323.839,33

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano ad € 323.839,33, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano ad € 111.602,69. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'O.I.V.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2021

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato Anno 2021.

Descrizione	Importo 2022	Importo 2021
Risorse stabili – unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004, relative all'anno 2017- art. 67 c.1 CCNL 21/05/2018	487.554,79	487.554,79
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett a)	9.651,20	28.870,40
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett b)	5.562,38	5.562,38
Incremento CCNL 21/05/2018- art 67 c. 2 lett c)	13.630,24	9.880,65
Risorse variabili extra tetto		
Risorse variabili vincolate a specifiche disposizioni di legge - ex art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.5.2018	150.000,00	
Risorse variabili nel tetto.		
A Dedurre :		
Risorse destinate nel 2017 alle P.O.	131.989,84	131.989,84
Trasferimento personale ATA	46.939,20	46.939,20
Sbilancio rispetto al 2017	13.630,24	9.880,65
Totale risorse	473.839,33	343.058,53

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Sezione II - dalla verifica a consuntivo il limite di spesa del Fondo dell'anno 2020 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è finanziato nei pertinenti stanziamenti di spesa del bilancio preventivo 2021/2023, esercizio finanziario 2022 al Titolo I - macroaggregato 101 (compensi ed oneri riflessi a carico dell'ente) ed al Titolo I - macroaggregato 102 (IRAP) ;

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Castelvetrano, 12.09.2022



Il Responsabile della IX Direzione
Dott. Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n. 28 del 26.09.2022

CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di settembre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetro, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede – Presidente -

Dott. Giuseppe Termine – Componente effettivo –

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo –

si è riunito in video conferenza ed ha esaminato la determinazione n. 170 del 14.09.2022 avente ad oggetto "Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione "Fondo delle risorse decentrate 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Raccomandata:

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

Visto che:

- in data 19.09.2022 il Responsabile della IX Direzione - Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio ha trasmesso copia della propria determinazione n. 170 del 14.09.2022 avente ad oggetto: "Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione "Fondo delle risorse decentrate 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- il citato Responsabile con nota Pec ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente***

variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dal Responsabile dell'IX Direzione, Dott. Andrea Di Como;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 170 del 14.09.2022 a firma del Responsabile Dott. Andrea Di Como, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2022	2022	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	487.554,79	487.554,79	-
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	9.651,20	28.870,40	- 19.219,20
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	5.562,38	5.562,38	-
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	13.630,24	9.880,65	3.749,59
Totale risorse stabili	516.398,61	531.868,22	- 15.469,61
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione risorse art. 32, co.7 per incarichi alte professionalità utilizzate nel 2017	-	-	-
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	131.989,84	131.989,84	-
Trasferimento personale ATA	46.939,20	46.939,20	-
Sbilancio rispetto al 2017	13.630,24	0,00	13.630,24
Totale decurtazioni risorse stabili	192.559,28	178.929,04	13.630,24
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	323.839,33	352.939,18	- 29.099,85
Risorse variabili soggette al limite			
RIA personale cessato nel ---- (Art.67, c.3, lett.d)	-	-	-
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	-	-	-
Totale risorse variabili stabili	-	-	-
Decurtazioni risorse variabili			
Totale decurtazioni risorse variabili	-	-	-
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	-	-	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2022 al netto delle decurtazioni	323.839,33	352.939,18	- 29.099,85
Risorse variabili NON soggette al limite			
Incentivo funzioni tecniche	120.000,00	-	-
Incentivo avvocatura	30.000,00	-	-
ISTAT	-	-	-
Totale risorse variabili NON soggette al limite	150.000,00	-	-
Art. 1, comma 870, Legge 178/2020. Risparmi per mancata erogazione di buoni pasto. D.	-	-	-
Totale risorse variabili NON soggette al limite	150.000,00	-	-
Totale fondo anno 2020	473.839,33		

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Vista la Deliberazione n. 51/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, del 22 marzo 2022;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 473.839,33= di cui euro 323.839,33 quali Risorse stabili ed euro 150.000,00 quale Risorse variabili derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e dettagliatamente per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 e compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

L'Organo di revisione

(Firmato digitalmente)

Dott. Roberto Fedè

Dott. Giuseppe Termine

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI)
PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore **10:00** presso i locali comunali ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1/4/1999:

Per la PARTE PUBBLICA (giusta delibera della Giunta Municipale n. 295 del 7.12.2021)

Il Presidente - Dott. Andrea Antonino Di Como

Il Responsabile della Direzione

Il Responsabile della Direzione

Il Responsabile della Direzione

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

Vincenzo Caime, Giuseppe Martino, Franco Pagano, Gaspare Bongiovanni

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

FP-CGIL - Antonina Siragusa (giusta delega prot. 392/2022 del 16.12.2022)

CSA - Paolo Pagoto

UIL-F.P.L. - Giorgio Macaddino

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER L'ANNO 2022

Art. 1 – Campo di applicazione, tempi e durata

Il presente contratto decentrato integrativo economico si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendente del Comune di Castelvetro.

Esso concerne la parte economica relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto decentrato integrativo di lavoro (CCDI 2022) viene stipulato ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, applicando gli istituti di natura economica e normativa previsti nello stesso CCNL 21/05/2018,

Il presente accordo decentrato disciplina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse economiche di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 ai fini della sua erogazione, attraverso i trattamenti economici accessori di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, destinati all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane;

Art. 3 - Fondo per lavoro straordinario

Art. 14 CCNL 1/4/99

Le parti si danno atto che il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, comma 4, nella misura di **€ 29.156,05**.

Tale fondo non è soggetto a contrattazione, ma viene riportato al solo fine espositivo.

Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze del personale non prevedibili ed improvvise e, pertanto, previa autorizzazione motivata del capo settore.

Le liquidazioni e il relativo pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuati con provvedimenti dirigenziali, previa autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e relativa copertura finanziaria.

**Art.4 - Fondo delle risorse stabili, certe e continue,
costituito ai sensi dell'art. 67, c. 1 del CCNL 21/05/2018**

Le parti prendono atto della costituzione del fondo art. 67, c.1,(decurtato in quota fissa, con cadenza annuale, a seguito dell'esito dell'ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l'impegno dell'amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio) come riportato nelle seguenti **TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)** e **TABELLA n° 2 (fondo disponibile)**

Tab. 1 fondo risorse decentrate personale comparto Funzioni Locali -			
ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018			
RISORSE STABILI			
comma 1	note		2022
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE		487.554,79
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE		131.989,84
Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA			46.939,20
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016		9.651,20
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL	5.562,38
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;			13.630,24

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;			
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;			
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			

TOTALE RISORSE STABILI	337.469,57
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	15.213,58
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	322.255,99
TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA	308.625,75
DIFFERENZA RISPETTO AL 2017	13.630,24
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022	323.839,33

comma 3 - RISORSE VARIABILI			
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:			
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	Art. 113 D. Lgs 50/2016	120.000,00
	oltre fondo	Art. 9 D.L. 90/2014	30.000,00
	oltre fondo		
	oltre fondo		
	oltre fondo		

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
		TOTALE RISORSE VARIABILI	150.000,00

RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022	323.839,33
RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2022	150.000,00
TOTALE FONDO 2022	473.839,33

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro **131.989,84**.

Il Fondo 2022 si quantifica in € 323.839,33 per risorse stabili cui vengono decurtati gli oneri finalizzati al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € **212.236,64**;

Il Fondo 2022 si quantifica in € 150.000,00 per risorse variabili in ossequio all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente

sulla base delle stesse disposizioni. Nello specifico tali risorse finanziano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 ed i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

Le risorse fisse vengono destinate alla remunerazione delle spettanze del personale in servizio nell'ente.

TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE - anno 2022

FONDO INIZIALE	€ 323.839,33	
Somme da prelevare dal fondo	€ 35.348,04	Indennità di comparto,
	€ 76.254,65	Progressioni orizzontali
Totale somme decurtate	€ 111.602,69	
TOTALE FONDO ART. 67	€ 212.236,64	

Art. 5 - Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
Art. 68 CCNL 21.05.2018

Le risorse disponibili del FONDO art. 67 costituito per l'anno 2022 (**Tab. 2 - € 212.236,64**) sono finalizzate – ai sensi dell'art. 68 del ccnl 21.05.2018, alla remunerazione dei compensi, aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo e destinate al personale in servizio.

TAB. 3 – Fondi accessori costituiti ai sensi dell'art. 68, c. 2 CCNL 21/05/2018,

<u>Fondo costituito</u>	€ 212.236,64
Indennità ufficiali di Stato civile	1.050,00
Fondo per indennità di turno, ordinario festivo, reperibilità e Festività infrasettimanali	140.000,00
Indennità per specifiche responsabilità del personale.	50.000,00
Indennità condizioni di lavoro	21.186,64
TOTALE	212.236,64

Art. 6 - Fondo per indennità fisse e variabili

Il fondo è costituito nella somma complessiva di € 212.236,64 per indennità fisse come riportate nella Tab. 3 e per € 150.000,0 per risorse variabili di cui all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018.

L'erogazione dei compensi ed indennità, di natura fissa e variabile, sopra previsti, avviene con provvedimento dirigenziale, con allegati prospetti riepilogativi dei servizi prestati, a firma del responsabile di settore e previa verifica delle presenze.

I Responsabili di settore, provvedono a segnalare, tempestivamente, all'ufficio personale, eventuali situazioni riguardanti il personale assegnato, per le quali sono venuti meno i presupposti per l'attribuzione delle indennità sopra indicate.

Art. 7 Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente contratto decentrato integrativo costituisce approvazione definitiva dello stesso.

I rappresentanti la PARTE PUBBLICA:

F.to Andrea Antonino Di Como

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

FP-CGIL - *F.to Antonina Siragusa*

CSA - *F.to Paolo Pagoto*

UIL-F.P.L. - *F.to Giorgio Macaddino*

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

F.to Vincenzo Caime

F.to Giuseppe Martino

F.to Franco Pagano

F.to Gaspare Bongiovanni

Il segretario verbalizzante:

F.to Grazia Di Maio



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE UMANE,
GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 14.09.2022

OGGETTO: Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione “Fondo delle risorse decentrate 2022” .

N° Ord	<i>TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI</i>	DATA	
1	SINDACO	on-line	
2	SEGRETARIO GENERALE	on-line	
2	ALBO PRETORIO ON LINE	on-line	
3	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	on-line	
4	OO. SS. - R.S.U. - P.O.	on-line	

Assunto Impegni n°

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n°

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;

La modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018, come di seguito precisato in dettaglio:

- Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
- Art. 67, comma 2 - risorse stabili Oltre a comprendere l'importo unico consolidato di cui al comma 1, sono quelle risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità e possono essere incluse o escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017. Hanno natura obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro;
- Art. 67, comma 3 - risorse variabili sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall'amministrazione con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";
- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23, comma 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

• il D.M. del 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, ha stabilito che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Che, anche per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la certificazione dell'Organo di Revisione in data 13.07.2018 con la quale il Collegio ha certificato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75, l'importo delle risorse stabili del fondo nell'importo di € 487.554,79;

Visto il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

Appurato che il Comune di Castelvetro trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Dato atto che il fondo 2022 è costituito da risorse stabili e da risorse variabili finanziate in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

Dato atto che nel fondo 2022, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

Visto l'allegato "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Che la quantificazione del "Fondo risorse decentrate 2022", così come determinata nell'allegato "A" sopracitato, risulta essere la seguente:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2022: € 323.839,33;

- Risorse variabili utilizzabili nel 2022: € 150.000,00 ;

TOTALE FONDO 2022 € 473.839,33;

Dato atto che il Fondo de quo è al netto dell'importo individuato per le Posizioni organizzative pari ad € 131.989,84;

Dato atto che sulla costituzione del Fondo de quo sarà richiesta la certificazione degli oneri al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. n°174/2012;

Visti:

- il D.Lgs n° 165/2001;

- il D.Lgs n°267/2000;

- l'art. 67 del CCNL Enti Locali 21.5.2018;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21.05.2018, il "Fondo delle risorse decentrate 2022" nelle seguenti risultanze finali:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2022: € 323.839,33;

- Risorse variabili utilizzabili nel 2022: € 150.000,00;

TOTALE FONDO 2022 € 473.839,33;

Di dare atto che la quantificazione delle sopradescritte risorse è meglio evidenziata nel documento allegato sub "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali;

Di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dell'Ente per la certificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., alle RSU aziendali, al Presidente della delegazione Trattante, nonché ai Responsabili di Direzione;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Personale", sottosezione "Contrattazione Integrativa".

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 14.09.2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, _____

ALLEGATO "A"



Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER
L'ANNO 2022
QUANTIFICAZIONE RISORSE**

Costituzione fondo Lavoro Straordinario ex art.14 CCNL 1999 comparto Regioni e Autonomie Locali ed ex art. 39 CCNL del 14.09.2000 - Anno 2022

Il fondo di cui all'art. 14 del CCNL, per il finanziamento dei compensi da corrispondere ai lavoratori che effettuano prestazioni straordinarie, viene determinato, in base alle disposizioni dello stesso art. 14, comma 4, nella misura di **€ 29.156,05**.

Costituzione Fondo ai sensi dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del CCNL 21/05/2018- Anno 2022

TABELLA n° 1 (fondo iniziale lordo)

RISORSE STABILI	note	2022
<p>Comma 1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>	<p>IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE</p>	487.554,79
<p>A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</p>	<p>RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE</p>	131.989,84
<p>Riduzione del fondo a seguito di recupero per trasferimento personale ATA</p>		46.939,20
<p>Comma 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:</p>		
<p>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;</p>	<p>finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016</p>	9.651,20
<p>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;</p>	<p>finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016</p>	la norma è riferita agli incrementi a regime personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - fonte IFEL
<p>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</p>		13.630,24
<p>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</p>		
<p>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</p>		

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			
		TOTALE RISORSE STABILI	337.469,57
		TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	15.213,58
		TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	322.255,99
		TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE P.O. E RECUPERO PERS. ATA	308.625,75
		DIFFERENZA RISPETTO AL 2017	13.630,24
		TOTALE RISORSE STABILI NEL 2022	323.839,33

Comma 3 - RISORSE VARIABILI

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:			
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	Art. 113 D. L.gs 50/2016	120.000,00
	oltre fondo	Art. 9 D.L. 90/2014	30.000,00
	oltre fondo		
	oltre fondo		
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo		

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, - Art. 208 C.d.S. per i soli incentivi monetari		
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
		TOTALE RISORSE VARIABILI	150.000,00

RISORSE STABILI UTILIZZABILI NEL 2022	323.839,33
RISORSE VARIABILI UTILIZZABILI NEL 2022	150.000,00
TOTALE FONDO 2022	473.839,33

Si da atto che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammontano ad euro 131.989,84.

Il Fondo 2022 si quantifica in € 323.839,33 per risorse stabili cui vengono decurtati gli oneri necessari al finanziamento degli istituti aventi carattere fisso, prelevando le somme indicate in tabella 2, come di seguito illustrato, e ricavando così il fondo netto utilizzabile ammontante ad € 212.236,64;

TAB. 2 - FONDO FINALE DISPONIBILE

FONDO INIZIALE	€ 323.839,33	
Somme da prelevare dal fondo	€ 35.348,04	Indennità di comparto
	€ 76.254,65	Progressioni orizzontali
Totale somme decurtate	€ 111.602,69	
Totale fondo utilizzabile ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	€ 212.236,64	

Il Fondo 2022 si quantifica in € 150.000,00 per risorse variabili in ossequio all'art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018 il quale stabilisce che le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Nello specifico tali risorse finanziano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 ed i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n. 28 del 26.09.2022

CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di settembre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetro, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede – Presidente -

Dott. Giuseppe Termine – Componente effettivo –

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo –

si è riunito in video conferenza ed ha esaminato la determinazione n. 170 del 14.09.2022 avente ad oggetto "Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione "Fondo delle risorse decentrate 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Raccomandata:

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

Visto che:

- in data 19.09.2022 il Responsabile della IX Direzione - Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio ha trasmesso copia della propria determinazione n. 170 del 14.09.2022 avente ad oggetto: "Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione "Fondo delle risorse decentrate 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- il citato Responsabile con nota Pec ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente***

variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dal Responsabile dell'IX Direzione, Dott. Andrea Di Como;

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 170 del 14.09.2022 a firma del Responsabile Dott. Andrea Di Como, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2022	2022	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	487.554,79	487.554,79	-
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	9.651,20	28.870,40	- 19.219,20
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	5.562,38	5.562,38	-
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	13.630,24	9.880,65	3.749,59
Totale risorse stabili	516.398,61	531.868,22	- 15.469,61
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione risorse art. 32, co.7 per incarichi alte professionalità utilizzate nel 2017	-	-	-
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	131.989,84	131.989,84	-
Trasferimento personale ATA	46.939,20	46.939,20	-
Sbilancio rispetto al 2017	13.630,24	0,00	13.630,24
Totale decurtazioni risorse stabili	192.559,28	178.929,04	13.630,24
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	323.839,33	352.939,18	- 29.099,85
Risorse variabili soggette al limite			
RIA personale cessato nel ---- (Art.67, c.3, lett.d)	-	-	-
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	-	-	-
Totale risorse variabili stabili	-	-	-
Decurtazioni risorse variabili			
Totale decurtazioni risorse variabili	-	-	-
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	-	-	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2022 al netto delle decurtazioni	323.839,33	352.939,18	- 29.099,85
Risorse variabili NON soggette al limite			
Incentivo funzioni tecniche	120.000,00	-	-
Incentivo avvocatura	30.000,00	-	-
ISTAT	-	-	-
Totale risorse variabili NON soggette al limite	150.000,00	-	-
Art. 1, comma 870, Legge 178/2020. Risparmi per mancata erogazione di buoni pasto. D.	-	-	-
Totale risorse variabili NON soggette al limite	150.000,00	-	-
Totale fondo anno 2020	473.839,33		

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Vista la Deliberazione n. 51/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, del 22 marzo 2022;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 473.839,33= di cui euro 323.839,33 quali Risorse stabili ed euro 150.000,00 quale Risorse variabili derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e dettagliatamente per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs 50/2016 e compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

L'Organo di revisione

(Firmato digitalmente)

Dott. Roberto Fedè

Dott. Giuseppe Termine

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa